

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2002 - Deliberazione n. 4790 - Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente Regione Campania - **Legge 97/94 e Legge Regionale 17/98. Ripartizione Fondo Nazionale della Montagna anno 2001.**

omissis

Vista la legge n. 94 del 1997, che prevede, all'articolo 2, l'istituzione del fondo nazionale per la montagna"

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 maggio 2002, che attribuisce, per l'anno 2001, alla Regione Campania un fondo per la montagna di 4.493.691,48 euro;

Vista la legge regionale n. 17 del 1998 recante "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane", che, all'articolo 18, prevede le modalità di riparto del fondo tra le Comunità montane e stabilisce, altresì, che una quota di detto fondo è annualmente ripartita dalla Giunta Regionale tra le organizzazioni degli enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nell'attività di rappresentanza ed assistenza agli enti associati;

Evidenziato che la gestione del capitolo 467 dell'entrata, compreso nell'UP.B n. 12.42.82, ed il correlato capitolo 2802 della spesa, compreso nella U.P.B. n. 2.5.12, è stata attribuita al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con la delibera di Giunta Regionale n. 3915 del 5 agosto 2002 concernente l'approvazione del bilancio di gestione 2002 di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2002;

Precisato quindi che a detto Settore spetta il compito di provvedere, con proprio decreto, all'accertamento in entrata del fondo ed all'impegno, liquidazione e pagamento dello stesso;

Dato atto che l'emissione di tale decreto è subordinata alla ripartizione del fondo, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17;

Evidenziato che, a norma di detta disposizione, la Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, deve determinare l'ammontare della quota fissa del fondo da attribuire ad ogni Comunità Montana nonché la quota da ripartire tra le organizzazioni degli enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nell'attività di rappresentanza ed assistenza agli enti associati;

Dato atto che, una volta fissate dette quote, la restante parte del fondo è attribuita alle Comunità montane, per il trenta per cento, in proporzione diretta alla popolazione, e, per il settanta per cento, in proporzione diretta al loro territorio;

Precisato che, in base al comma 6 dell'articolo 28 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo, n. 267 del 2000, gli interventi finanziari disposti dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori montani;

Precisato inoltre che la Conferenza dei presidenti delle Comunità montane tenutasi in data 18.9.2002 ha accolto i criteri che sono a base del prospetto di riparto allegato al presente atto, stabilendo anche di riservare all'Uncem, Delegazione Regionale della Campania, che è l'unica organizzazione rappresentativa degli enti locali della montagna della Campania, il contributo di 43.691,48 euro, a titolo di concorso nell'attività di rappresentanza ed assistenza agli enti associati

Attesa l'esigenza di semplificare la procedura fin ad oggi adottata, che prevedeva l'invio al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane dei documenti programmatici adottati;

Precisato che nella riunione del 18 settembre fu concordato di attivare una procedura più rispettosa dell'autonomia delle Comunità montane;

Dato atto che detta procedura consiste nel subordinare la liquidazione della quota del fondo spettante ad ogni singola Comunità montana all'invio di una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale, da cui risultino i seguenti elementi:

1. ammontare del contributo assegnato dalla Regione alla Comunità montana per il fondo regionale della montagna anno 2002 espresso in Euro;

2. destinazione di detto contributo per tipologie di intervento, con la specificazione per ogni tipologia d'intervento dell'ammontare espresso in Euro e della disposizione legislativa nazionale o regionale che la

prevede (legge nazionale sulla montagna n. 97 del 1994 e alla legge regionale sulla montagna n. 17 del 1998);

3. attestazione che sono stati posti in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di pianificazione e programmazione;

Vista la legge n. 97 del 1994;

Vista la legge regionale n. 17/98;

Vista la legge regionale n. 6/98

Propone e la Giunta mi conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto premesso ed esposto in narrativa:

1. attribuire e ripartire il fondo nazionale della montagna anno 2001 alle Comunità montane della Regione nella misura stabilita nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;

2. di riservare all'Uncem - Delegazione Regionale della Campania che è l'unica organizzazione rappresentativa degli enti locali della montagna, il contributo di 43.691,48 Euro, a titolo di concorso nell'attività di rappresentanza ed assistenza agli enti associati;

3. di approvare la procedura semplificata specificata in narrativa;

4. di inviare copia della presente deliberazione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane affinché provveda, con propri decreti, all'accertamento dell'entrata ed all'impegno, alla liquidazione ed all'ordinazione del fondo a favore dell'Uncem regionale e delle Comunità montane in modo conforme a detto piano di riparto;

5. di inviare, altresì, copia della presente deliberazione ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa e Formazione Bilancio, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino